

dossier

XIX Legislatura

8 giugno 2026

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

D.L. 55/2026 – A.C. 2947



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 685/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 066760-3855 st_istituzioni@camera.it - ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9148 st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Progetti di legge n. 610/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D55026a

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti</i>).....	7
▪ Articolo 2 (<i>Entrata in vigore</i>)	12

PREMESSA

Il **decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55** reca disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, intervenendo sulla disciplina recata dall'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione - TUI), come risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30-bis del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, aggiunto in sede di conversione.

Il decreto-legge n. 23 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, è entrato in vigore il 25 febbraio 2026 ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54.

Contestualmente all'entrata in vigore della legge di conversione, il 25 aprile 2026, è entrato in vigore anche il decreto-legge n. 55 del 2026, oggetto del presente dossier, con il quale si è provveduto ad apportare alcune modifiche a quanto disposto dal citato articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026, introdotto nel decreto-legge dalla legge di conversione, in materia di rimpatri volontari assistiti.

In sostanza, con il procedimento adottato, le novelle disposte al richiamato articolo 14-ter da parte della menzionata legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 sono risultate in parte abrogate e in parte modificate contestualmente alla loro entrata in vigore.

Merita richiamare i seguenti analoghi precedenti:

- il decreto-legge n. 356 del 2003, entrato in vigore il 29 dicembre 2003 abrogava l'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1° gennaio 2004;
- il decreto-legge n. 299 del 2006, entrato in vigore il 28 dicembre 2006, abrogava l'articolo 1, comma 1343 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007;
- il decreto-legge n. 103 del 2009, entrato in vigore il 5 agosto 2009, che modificava gli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo modificato dalla legge di conversione, entrata in vigore lo stesso 5 agosto 2009;
- il decreto-legge n. 182 del 2020, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, modificativo dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 178 del 2020, anch'essa entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

Ciò posto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2026 è stato assegnato in sede referente alla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato in data 24 aprile 2026 (A.S. 1885), la quale ne ha concluso l'esame, senza apportarvi modifiche, in data 27 maggio 2026. L'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge di conversione, anch'esso senza modifiche, il 3 giugno 2026; il testo è stato successivamente trasmesso alla Camera dei deputati il 4 giugno 2026 e assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali.

Il decreto-legge in esame si compone di **2 articoli**.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'istituto dei rimpatri volontari e assistiti (RVA), mediante novelle apportate all'articolo 14-*ter* del TUI, come modificato dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 2026 (A.C. 2886).

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge, ovvero il 25 aprile 2026.

Il contenuto delle modifiche apportate sarà più diffusamente illustrato nelle schede di lettura relative ai singoli articoli.

Schede di lettura

Articolo 1 ***(Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti)***

L'**articolo 1** interviene in materia di **rimpatri volontari assistiti**, prevedendo la corresponsione, dal 2026 al 2028, di un **compenso in favore del rappresentante**, munito di mandato, che abbia **fornito assistenza al cittadino straniero** nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Tale compenso viene elargito a conclusione del relativo procedimento.

Preliminarmente, si rammenta che nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione (legge n. 54 del 2026) del **decreto-legge n. 23 del 2026** era stato introdotto l'articolo 30-*bis*, il quale interveniva sull'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - TUI), recante disposizioni in materia di **rimpatrio volontario e assistito** verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi (si veda il *box* di approfondimento *infra*).

In particolare, tale articolo aveva incluso il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Si ricorda, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 14-*ter* individua tra i soggetti che collaborano con il Ministero dell'interno ai fini dell'attuazione del suddetto programma le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, gli enti locali e le associazioni attive nell'assistenza agli immigrati.

Inoltre, mediante una modifica al comma 2 dell'articolo 14-*ter*, si era stabilito che il decreto del Ministro dell'interno con cui sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito fissasse altresì i criteri per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi a essi spettanti per l'attività svolta ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 14-*ter*, anch'esso introdotto dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026. Tale comma, nello specifico, aveva riconosciuto al rappresentante legale, munito di mandato, il quale avesse assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, subordinatamente all'effettiva partenza dello straniero, un compenso corrispondente alla misura del contributo

economico per le prime esigenze previsto ai sensi del [decreto del Ministro dell'interno del 27 ottobre 2011](#).

Sul punto, si rammenta che con il citato decreto ministeriale sono state fissate le linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, i criteri e le modalità di ammissione a tali programmi, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni che collaborano all'attuazione dei detti programmi. In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera e), individua tra le attività che possono essere previste dai programmi di rimpatrio volontario e assistito la corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze, nonché l'assistenza e l'eventuale sostegno del cittadino straniero, con particolare riguardo per i soggetti vulnerabili, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione, senza tuttavia definire la misura del contributo. A tale proposito, si evidenzia che l'Organizzazione Internazionale della Migrazione (OIM), la quale gestisce i programmi di rimpatrio volontario ed assistito, garantisce l'erogazione di una indennità di prima sistemazione pari a 615 euro da corrispondere in contanti a ciascun migrante, prima della partenza o immediatamente dopo l'arrivo nel paese di origine¹.

Tutto ciò premesso, l'**articolo 1** in commento modifica il richiamato articolo 14-ter del TUI, con riferimento alle novelle introdotte per effetto della legge di conversione n. 54 del 2026.

Nello specifico, il **comma 1, lettera a)**, intervenendo sul comma 1 dell'articolo 14-ter, **sopprime il riferimento al Consiglio nazionale forense** dall'elenco dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell'interno all'attuazione dei predetti programmi di rimpatrio.

La **lettera b)** modifica il comma 2 dell'articolo 14-ter, stabilendo che il decreto del Ministro dell'interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito definisca, altresì, i **criteri per l'individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato**, che possono esercitare l'attività di cui al comma 3-bis del medesimo articolo, nonché per la **corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività**. Conseguentemente, viene soppresso il riferimento al Consiglio nazionale forense quale organo deputato all'elargizione di tali compensi.

Diversamente dal citato comma 2 dell'articolo 14-ter, come novellato dall'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026, **non si fa più esclusivo riferimento ai rappresentati legali** quali soggetti preposti

¹ Per ulteriori approfondimenti, si veda il [sito web](#) dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

all'attività di assistenza allo straniero ai fini della procedura di rimpatrio volontario assistito di cui all'articolo 14-ter, comma 3-bis. Alla luce della modifica introdotta dalla disposizione in commento, sembrerebbe, dunque, ampliarsi la platea dei soggetti abilitati all'esercizio di detta attività, potendo il decreto ministeriale di cui sopra stabilire quali siano i criteri da seguire per individuare i rappresentanti - muniti di mandato - dello straniero.

La **lettera c)** sostituisce integralmente il comma 3-bis dell'articolo 14-ter – introdotto, come detto, in sede di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026 - ai sensi del quale al **rappresentante**, munito di mandato, il quale abbia assistito il cittadino straniero nella **presentazione della richiesta di adesione** a un **programma di rimpatrio volontario assistito**, nonché **nel relativo procedimento**, è riconosciuto, **a conclusione del procedimento medesimo**, e per il solo **triennio 2026-2028**, un **compenso** corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del già citato decreto del Ministro dell'interno, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.

Pertanto, è stata **soppressa** la previsione dell'**effettiva partenza** dello straniero quale **condizione legittimante l'erogazione del compenso**. Alla luce di tale modifica, sembrerebbe, dunque, ammettersi il compenso anche qualora il procedimento dovesse concludersi in senso negativo per il richiedente. Inoltre, l'erogazione del citato compenso viene limitata al triennio 2026-2028, rendendo, dunque, tale misura temporanea.

Il **comma 2** prevede che il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del TUI sia adottato **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (25 aprile 2026).

Il **comma 3** dispone l'**abrogazione** del comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026, il quale stabiliva la copertura finanziaria degli oneri scaturenti dall'attuazione delle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo alla disposizione di cui all'articolo 14-ter del TUI, con particolare riferimento ai compensi spettanti ai rappresentanti legali.

Conseguentemente, il **comma 4** reca la nuova **copertura finanziaria** degli oneri derivanti delle misure previste dalla disposizione in esame, valutati in 281.055 euro per l'anno 2026 e in 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Nello specifico, a tali oneri si provvede:

- quanto a 246 mila euro per l'anno 2026 e a 492 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante utilizzo delle somme derivanti

dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026;

- quanto a 35.055 euro per l'anno 2026 e a 69.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

- ***Rimpatrio volontario assistito***

Il rimpatrio volontario assistito è disciplinato dall'articolo 14-*ter* del Testo unico sull'immigrazione, articolo introdotto dal decreto-legge n. 89 del 2011 in attuazione della c.d. direttiva rimpatri 2008/115/CE.

Secondo tale disciplina i programmi di rimpatrio sono attuati dal Ministero dell'interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati.

Il quadro normativo è stato successivamente integrato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011, recante Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito (le quali si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito). I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attività: a) divulgazione di informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di partecipazione ai relativi programmi; b) assistenza al cittadino straniero in fase di presentazione della richiesta e di altri adempimenti necessari per il rimpatrio; c) informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio; d) organizzazione dei trasferimenti, assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili; e) corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché assistenza ed eventuale sostegno del cittadino straniero, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione; f) collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.

Tali programmi sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le seguenti priorità:

- soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-*bis* del TU, ossia le persone affette da disabilità, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, minori e vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali;
- vittima di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- cittadini stranieri che non hanno più i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;

- i cittadini stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR);
- cittadini stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, co. 5 TU.

Le disposizioni sul rimpatrio volontario assistito non si applicano, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5, a coloro i quali:

- hanno già beneficiato di tali programmi;
- sono stati espulsi con provvedimento del Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- sono raggiunti da misure di prevenzione antimafia;
- sono stati espulsi a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;
- sono stati espulsi per motivi di prevenzione del terrorismo;
- sono destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di questa, o sono destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti: a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis TU, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Dall'ultima Relazione del Ministero dell'interno sul funzionamento del sistema di accoglienza degli stranieri riferita all'anno 2022 e presentata al Parlamento nel luglio 2025 ([DOC LI n. 3](#)) risultano 3.334 le persone che hanno aderito ai programmi di rimpatrio volontario dal 2016 al 2022.

Articolo 2 ***(Entrata in vigore)***

L'**articolo 2** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è, dunque, vigente dal **25 aprile 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.